

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO IV

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Art. 7

(Accertamento di morte)

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.

2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.

(1)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 8

(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

(1)

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

(2)(5)

5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in

cassa.

(3)

6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

5 Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 10

(Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)(4)

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2 Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3 Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
- 4 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 12

(Tanatoprassi) (1)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

(2)

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Note:

- 1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 270, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2 Parole soppresse al comma 1 da art. 270, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 13

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 14

(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

(1)

2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 22/2017